

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 11 marzo 2015

Sul disegno di legge e su emendamenti

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti,

esprime, per quanto di competenza:

1. parere contrario sugli identici emendamenti 5.0.1 e 44.0.1. Al riguardo, si osserva anzitutto che l'articolo 15 ivi richiamato non è della legge di conversione ma del decreto-legge n. 91 del 2014. La contrarietà è motivata dal fatto che l'emendamento prevede la sostituzione di tale articolo 15, che contiene numerose disposizioni necessarie a sanare le procedure di infrazioni ivi citate: n. 2009/2086 e n. 2013/2170. Per quanto riguarda il decreto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 n. 2006), che avrebbe dovuto stabilire i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di valutazione di impatto ambientale, a cui gli emendamenti in questione fanno riferimento, esso non risulta essere stato ancora emanato;

2. parere contrario sull'articolo 56, che delega il Governo all'armonizzazione della normativa nazionale con la normativa europea in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, in quanto esso riproduce, sostanzialmente – salvo che per il termine per la delega stessa – l'articolo 19 della legge europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014). In particolare, il termine della delega vigente scade il 25 maggio 2016, mentre la norma di cui all'articolo 56 prevede una scadenza a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo si esprime parere non ostativo sull'emendamento 56.1 del Relatore (e sull'identico emendamento 56.2) che prevede la soppressione dell'articolo, nonché sull'emendamento 56.0.12 del Relatore che differisce il termine di scadenza della delega, di cui al predetto articolo 19 della legge europea 2103-*bis*, al 25 novembre 2016.

3. parere non ostativo sui restanti articoli del disegno di legge e sugli emendamenti e subemendamenti ad essi riferiti, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 3 – che destina 35 milioni di euro, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del 50 per cento dei proventi della vendita di quote di emissione di gas serra, riservato (ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE) a progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro – valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il programma sperimentale si iscrive nell'ambito della lettera f) "incoraggiare il

Al Presidente
della 13^a Commissione permanente
S E D E

passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni” dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013 di attuazione della citata direttiva 2009/29/CE;

in riferimento agli emendamenti 3.0.4 e 56.0.5, si ricorda che nel febbraio 2014, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/2006 per violazione della direttiva 2009/147/CE (direttiva uccelli) che vieta la cattura non selettiva di uccelli selvatici per essere impiegati come richiami vivi e che nel novembre 2014 la procedura è giunta allo stadio del parere motivato;

in riferimento all’articolo 5 – che prescrive lo svolgimento di una valutazione di impatto sanitario, nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), per progetti riguardanti la lavorazione di combustibili – si ricorda che la normativa europea sulla VIA (direttiva 2011/92/UE) ha tra le finalità anche la tutela della salute umana, sebbene non prescriva specificatamente la valutazione di impatto sanitario, e che le istituzioni europee sono comunque impegnate, nell’ambito della Strategia europea per la salute 2008-2013, nella promozione della valutazione dell’impatto sulla salute come parte della VIA;

in riferimento all’articolo 6, si prende atto delle correzioni proposte al vigente decreto legislativo n. 30 del 2013, con cui si è recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato la direttiva 2003/87/CE sul sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

in riferimento all’articolo 7 – che prevede, in linea con l’Agenda digitale italiana ed europea, la possibilità per gli enti locali di riutilizzare, su richiesta, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private, in funzione di iniziative per l’impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy* – valuti la Commissione di merito l’opportunità di estendere anche agli enti territoriali la possibilità di richiedere dati ambientali;

in riferimento agli articoli 8 e 9, si prende atto che essi provvedono, rispettivamente, ad estendere l’ambito di applicazione del regime agevolato per coloro che utilizzano “sistemi efficienti di utenza” (ovvero impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento) e ad estendere l’ambito di applicazione del regime agevolato per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, anche all’uso dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione negli impianti a biomasse e biogas;

in riferimento all’articolo 11, che prevede l’attribuzione di un titolo preferenziale alle imprese che hanno aderito al sistema comunitario EMAS (*Eco-Management and Audit Scheme*) di certificazione dell’efficienza ambientale e ai prodotti con il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, e in particolare nella programmazione dei fondi europei 2014-2020, si ritiene utile considerare come titolo preferenziale anche le certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001:2011 e UNI ISO 20121:2013, come indicato nell’emendamento 11.100 del Relatore. Al riguardo, si ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio, nell’applicazione della norma sui titoli preferenziali, per dare alle imprese che al momento dell’entrata in vigore della legge non ne fossero dotate, un lasso di tempo utile eventualmente per provvedere;

in riferimento agli articoli 12 e 13, concernenti l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, si ricorda che la normativa europea sui contratti pubblici prevede la possibilità di fissare requisiti minimi in materia ambientale

e prevede delle linee guida non obbligatorie in tema di *green public procurement* GPP, nell'ambito delle quali sono stati elaborati criteri specifici per diversi settori;

in riferimento al comma 1 dell'articolo 15, che prevede incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, si prende atto che tale norma è limitata al rispetto delle soglie *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;

in riferimento all'articolo 17, che include i rifiuti in plastica compostabile (certificata a norma UNI EN 13432:2002 - imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione) tra i materiali ammendanti (il compostato misto) di cui alla disciplina sui fertilizzanti (decreto legislativo n. 75 del 2010), si ricorda che è tuttora aperta la procedura di infrazione n. 2011/4030, relativa alla commercializzazione dei sacchetti di plastica, sebbene la questione sembrerebbe superata dal momento che la Commissione europea ha ritirato le sue obiezioni all'accordo tra Consiglio e Parlamento europeo sulla proposta di direttiva COM(2013) 761 in cui viene meno il divieto per il bando assoluto delle buste di plastica, come quello già adottato dall'Italia;

in riferimento all'articolo 19 e relativi emendamenti, l'esclusione dei residui di lavorazione di materiali lapidei dalla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, di cui al decreto ministeriale n. 161 del 2012, appare suscettibile di rendere meno chiara la disciplina ad essi applicabile. Risulta in altri termini di difficile accertamento la loro riconducibilità alla categoria dei sottoprodotti, di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come afferma la relazione tecnica del Governo, piuttosto che non in quella di rifiuto, come prospettato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel giudizio poi conclusosi con l'ordinanza n. 206 della Corte costituzionale. Si richiama, inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha affermato che sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un rifiuto o meno e che pertanto le autorità competenti devono decidere caso per caso. Si aggiunge infine che appare distonica rispetto ai canoni della buona legislazione la modifica con atto legislativo di un decreto ministeriale;

per quanto concerne l'articolo 21, comma 2, l'estensione della possibilità di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, già prevista per i produttori iniziali di rifiuti speciali "non" pericolosi la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate, anche a quelli di questi che producano comunque "non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi", appare non in linea con l'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/UE, che obbliga i produttori di rifiuti pericolosi a tenere un registro cronologico, senza possibilità di avvalersi di altri soggetti;

in relazione agli identici emendamenti 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, si rileva che la definizione di "riciclaggio", ivi indicata coincide testualmente con quella di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti;

per quanto riguarda l'articolo 23 e relativi emendamenti, sulla fissazione di misure per incrementare la raccolta differenziata, si osserva che le stesse sono funzionali al rispetto dell'obbligo per gli Stati membri, posto dall'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, di istituire entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro;

in relazione agli articoli 24 e 25, che prevedono una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, rispettivamente, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio dei propri rifiuti organici da cucina e da giardino, mediante compostiera da 900 litri, e per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione per contenitori di birra o acqua minerale, valuti la Commissione di merito l'eventualità di precisare una quantificazione minima e massima di tali riduzioni tariffarie;

in relazione all'articolo 31, che differisce al 1° gennaio 2015 l'emanazione di un decreto per fissare i criteri in base ai quali i comuni potranno applicare una tariffa corrispettiva, commisurata all'effettiva produzione di rifiuti, in luogo della TARI, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire un termine che sia già scaduto e si esprime apprezzamento per una norma di applicazione del principio europeo di "chi inquina paga" e per l'instaurazione di un sistema basato su un criterio di equità;

in relazione all'articolo 33, sulla gestione di particolari categorie di rifiuti, a cui la norma aggiunge i rifiuti di pile e accumulatori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di scambio di informazione tra i sistemi di gestione individuali e collettivi, e i singoli produttori di RAEE, al fine di garantire un adeguato smaltimento di tali rifiuti come previsto dalla normativa comunitaria in materia, prevedendo eventualmente un centro di coordinamento RAEE volto a regolare le attività di sistemi multiconsortili;

in relazione all'articolo 37, che prevede l'abrogazione del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, di cui alla lettera *p*) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003, che era stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione, si sottolinea la necessità di procedere a un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 2014 (proroga termini) che prevede la proroga al 31 dicembre 2015 del predetto divieto;

in relazione all'articolo 39, che detta un'articolata disciplina in materia di autorità di bacino, si prende atto del fatto che ciò dovrebbe porre termine al regime transitorio con cui è stata data attuazione al quadro normativo comunitario in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) e di alluvioni (direttiva 2007/60/CE), con particolare riferimento alla mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63 del Codice dell'ambiente per rendere effettiva l'istituzione delle autorità di bacino distrettuale in ciascuno degli 8 distretti idrografici individuati nel successivo articolo 64;

in relazione all'articolo 41, concernente la competenza dei comuni nell'effettuazione delle valutazioni di incidenza relative a interventi minori pianificati nell'ambito dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva "habitat" 92/43/CEE, si rileva che la disposizione di natura interpretativa prevista dal comma 2 dell'articolo 41, in cui si specifica che la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5, comma 8, del DPR n. 357 del 1997, deve essere acquisita solo in relazione ai piani e non anche ad interventi non facenti parte dei piani stessi, corrisponde sostanzialmente a quanto previsto dall'articolo 6 della predetta direttiva "habitat";

in relazione all'articolo 48, concernente lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, considerate alla stregua di acque reflue domestiche, si ricorda che, in ordine all'applicazione della direttiva 1991/271/CEE

relativa al trattamento delle acque reflue urbane, la Corte di giustizia ha emesso la sentenza del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13, per non conformità di 41 comuni, che segue analoga sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-565/10, e che, con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani, tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (n. 2014/2059), per la non conforme applicazione della direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane;

in relazione all'articolo 50, che istituisce il Comitato per il capitale naturale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le competenze di tale Comitato con la periodica valutazione sul raggiungimento, in Italia, degli obiettivi fissati dal Programma di azione per l'ambiente fino al 2020, dell'Unione europea, di cui alla decisione n. 1386/2013/UE;

in relazione all'articolo 51, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, si ritiene opportuno sostituire la citazione delle due raccomandazioni del Consiglio del 10 luglio 2012 e del 9 luglio 2013, con l'ultima raccomandazione del Consiglio n. 2014/C 247/11, dell'8 luglio 2014, ove si indica esplicitamente l'obiettivo di "garantire una più efficace imposizione ambientale, anche nel settore delle accise, ed eliminare le sovvenzioni dannose per l'ambiente".

Franco Mirabelli